

ATTO N. 31/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini


SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti
della Regione”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28 giugno 2005


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 giugno 2005



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 giugno 2005 ha esaminato l'atto n. 31 ed ha espresso all'unanimità parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare al Presidente Olivier Bruno Dottorini.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della seduta del Consiglio regionale.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini


La proposta di legge che si sottopone all'esame del Consiglio, concernente: "Disciplina in via transitoria del collegio dei Revisori dei Conti della Regione" prevede l'istituzione di tale Organo, ne regola le funzioni, la composizione, l'incompatibilità e la durata.

Va ricordato che all'art. 78 del nuovo Statuto è previsto che il controllo sulla gestione finanziaria della regione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.

La legge di contabilità della Regione Umbria n. 13/2000, all'art. 84, comma 3 lettera b) prevede soltanto che la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere allegata al Rendiconto generale della Regione.

Pertanto, tale proposta di legge si è resa necessaria per poter procedere alla ricostituzione dell'organo allo scopo di garantire la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, in quanto il legislatore statutario non ha previsto una disposizione transitoria per coprire la vacatio dell'organo (Collegio dei Revisori dei Conti) scaduto con la passata legislatura e la legge regionale n. 13/2000 non disciplina la composizione ed il funzionamento di tale organo.

Ciò premesso, la I Commissione nella seduta del 28 giugno u. s. ha esaminato l'atto in questione ed all'art. 3 ha apportato una modifica che consiste nella soppressione del comma 1 riguardante l'incompatibilità della carica di Presidente del Collegio con quella di Presidente di Gruppo consiliare; ha espresso inoltre all'unanimità sul testo così emendato parere favorevole dando incarico al sottoscritto di riferire al Consiglio.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Tippolotti, Gilioni, Melasecche Germini, Brega e Lignani Marchesani, concernente: "Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.6.2005 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 22.6.2005 (ATTO N. 31);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare illustrata dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 31/BIS);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO in particolare l'articolo 78, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*a) con votazione separata articolo per articolo,
nonchè con votazione finale sull'intera legge che
ha registrato n. voti favorevoli, n. voti
contrari e n. di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DAI
CONSIGLIERI TIPPOLOTTI,
GILIONI, MELASECCHÉ
GERMINI, BREGA E LIGNANI
MARCHESANI**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni del collegio dei revisori dei conti)

1. In attesa della attuazione dell'articolo 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all'articolo 84, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

Art. 2.

(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni del collegio dei revisori dei conti)

idem

idem

Art. 2.

(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)

idem

idem



3. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamata eletto il Consigliere più anziano di età.

idem

4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale.

idem

5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il Consigliere più anziano di età.

idem

Art. 3

(Incompatibilità)

Art. 3

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo consiliare.

soppresso

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.

idem

Art. 4

(Durata del Collegio dei revisori dei conti)

Art. 4

(Durata del Collegio dei revisori dei conti)

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 78, comma 2 dello Statuto.

idem



- b) *con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.